



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 120

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 1/DDL del 7 febbraio 2022)

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25
LUGLIO 2008, N. 7 “NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL
CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 febbraio 2022.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008, N. 7 “NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO”

Relazione:

La Regione del Veneto, con legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico regionale una disciplina volta a valorizzare le produzioni agricole locali, favorendone il consumo e la commercializzazione.

L’attuale assetto normativo prevede inoltre disposizioni volte ad incentivare e a promuovere l’utilizzo dei prodotti a “chilometro zero” nella ristorazione collettiva, anche prevedendo appositi spazi nelle grandi strutture commerciali di vendita, nonché favorendo la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La legge regionale n. 7/2008 è stata successivamente modificata con legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 al fine di superare i possibili conflitti con il diritto dell’Unione europea; la legge regionale n. 3/2010 non è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale, attestando la correttezza, sul piano giuridico, delle norme in esso contenute.

A distanza di oltre dieci anni si rende necessaria una novellazione della legge regionale n. 7/2008, alla luce anche degli orientamenti della Corte Costituzionale in tema di norme volte a preferire i prodotti della cosiddetta “filiera corta”, “la quale, essendo finalizzata a salvaguardare l’ambiente, è da ritenere compatibile con l’art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, cui la salvaguardia dell’ambiente è strettamente connessa”.

È inoltre indispensabile recepire il mutato quadro normativo dettato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (CAM), entrato in vigore il 4 agosto 2020, che aggiorna e sostituisce i CAM adottati con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011.

Per approcciare gli impatti ambientali della logistica e favorire gli imprenditori agricoli evitando di allungare la catena della fornitura, con conseguenti ricarichi sui prezzi senza alcun beneficio per i produttori, i CAM prevedono un criterio premiante dedicato specificatamente al “chilometro zero” e alla “filiera corta”.

Tale previsione è finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti (GHG) ed al contenimento del consumo di energia da fonti fossili, determinato dal trasporto dei prodotti.

Il sostegno a “filiera corte” e locali innovative contribuisce, inoltre, alla riduzione strutturale dello spreco alimentare, grazie al minor numero di passaggi nelle fasi di distribuzione e all’aumento della shelf-life dei prodotti.

La modifica della legge regionale n. 7/2008 si rende necessaria per rafforzare il rispetto dei CAM negli appalti pubblici della ristorazione collettiva, rendendo l’utilizzo di prodotti a “chilometro zero” titolo preferenziale per

l'aggiudicazione dei servizi e delle forniture nella ristorazione collettiva e non più come mera possibilità stabilendo che tali requisiti di preferenza devono permanere per tutta la durata del contratto. Occorre considerare, inoltre, che dal 2008 ad oggi è mutato il contesto economico e sociale, caratterizzato da una maggiore sensibilità della collettività sul tema del consumo di prodotti locali rispettosi dell'ambiente, che si traduce in una richiesta al legislatore nazionale e regionale di norme capaci di assicurare la disponibilità nel mercato di prodotti a "chilometro zero" maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale cui si affianca, in modo inscindibile, la necessità di dare informazione ai consumatori sull'origine di tali prodotti, in applicazione delle norme europee e nazionali sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Viene previsto, infine, un intervento specifico per incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, promuovendo iniziative che favoriscano la distribuzione di frutta fresca a "chilometro zero" nelle scuole mediante distributori automatici e l'erogazione del prodotto in buste monoporzioni.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 corregge il riferimento al campo di applicazione della legge regionale n. 7/2008 e la dizione "chilometri zero" nel titolo e nel testo della legge regionale.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 1: viene esteso il campo di applicazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, viene sostituito integralmente il comma 3, con l'introduzione della definizione dei prodotti a "chilometro zero" prevista dall'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 (CAM), e il comma 4 (introduzione del calendario di stagionalità per la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli).

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 2 relativo all'utilizzo dei prodotti a "chilometro zero" nei servizi di ristorazione collettiva, prevedendo che negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari per la ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti a "chilometro zero" in quantità superiori al 20%, in termini di valore, rispetto a quelle previste dai CAM adottati con il Decreto del 10 marzo 2020 e per tutta la durata dell'appalto.

Viene previsto, inoltre, l'obbligo di informare gli utenti del servizio di ristorazione collettiva sull'utilizzo e l'origine dei prodotti a "chilometro zero", nonché di tracciare l'approvvigionamento di tali prodotti mediante specifiche informazioni da riportare nelle fatture di acquisto.

L'articolo 4 ha per oggetto modifiche redazionali.

L'articolo 5 aggiorna il riferimento al campo di applicazione della legge regionale n. 7/2008.

L'articolo 6 corregge un riferimento normativo presente nell'articolo 5.

L'articolo 7 introduce il nuovo articolo 6 bis alla legge regionale n. 7/2008, prevedendo la promozione di iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a "chilometro zero" negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.

L'articolo 8 stabilisce la clausola di neutralità finanziaria.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2008, N. 7 “NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO”

Art. 1 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1. Nel titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “*prodotti agricoli a chilometri zero*” sono sostituite dalle seguenti: “*prodotti a chilometro zero*”.

2. Nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “*prodotti agricoli a chilometri zero*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*prodotti a chilometro zero*”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “*produzioni agricole a chilometri zero*” sono sostituite dalle seguenti: “*prodotti a chilometro zero*”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo la parola: “*agricoli*” sono inserite le seguenti: “*, della pesca e dell’acquacoltura,*”.

3. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) “*Decreto*”: *il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;*

b) “*prodotti a “chilometro zero”*”: *i prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e alimentari destinati all’alimentazione umana che soddisfano la definizione di “chilometro zero”, di cui all’allegato 1 del Decreto o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato;*

c) “*ristorazione collettiva*”: *i servizi di ristorazione scolastica e i servizi di ristorazione per le università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.*”.

4. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

“4. I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera b) sono posti in vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di stagionalità di cui all’allegato A dell’allegato 1 del Decreto o il calendario regionale.”.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - Utilizzo dei prodotti a "chilometro zero" nei servizi di ristorazione collettiva.

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti a "chilometro zero" in quantità superiori al 20 per cento, in termini di valore, rispetto a quelle previste dai criteri ambientali minimi adottati con il Decreto e per tutta la durata dell'appalto.

2. L'utilizzo di prodotti a "chilometro zero" nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, nonché l'origine dei prodotti, devono risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione a beneficio degli utenti dei servizi.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato dalle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati."

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole "29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" ovvero ai sensi della presente legge".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo le parole: "nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ittici e alimentari".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: "13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"" sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"".

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis - Consumo di prodotti vegetali freschi a “chilometro zero”.

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 16-quinquies del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la Giunta regionale, al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi promuove iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a “chilometro zero” negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.”

Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.....	3
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.	4
Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.....	4
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.....	4
Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.....	4
Art. 7 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.	5
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.	5